

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Provincia di Bergamo

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DEI COSTI SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

Al sottoscritto Marco Barbenza revisore dei conti unico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ai sensi dell'art 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., è stata richiesta l'espressione del prescritto parere in merito alla contrattazione decentrata anno 2021 con i vincoli di bilancio e di quelli normativi, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 5, comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 ed art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i).

In data 24-11-2021 è stata trasmessa al sottoscritto la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2021 per l'espressione del necessario parere preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 il quale dispone che: "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto..."

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

Considerato che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio 2021, sono determinate, come evidenziato negli allegati forniti all'organo di revisione, in:

1- Euro 81.254,24 di risorse stabili al lordo delle decurtazioni di Euro 4.516,72 per un totale di Euro 76.737,52;

2- Euro 46.341,41 di risorse variabili al lordo delle decurtazioni di Euro 1.165,55 per un totale di Euro 45.175,86;

3- – Euro 58.500,00 per le posizioni organizzative, nel rispetto del limite dell'anno 2017 fissato in Euro 67.516,45.

Considerato il limite imposto dall'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 per l'anno 2021, si considera l'importo limite del fondo relativo all'anno 2016 pari ad Euro 140.660,16, dato dalla somma delle risorse stabili e le risorse destinate alle posizioni organizzative oltre le risorse previste dall'art. 67 c. 2e c. 3 CCNL 21-05-2018 pari a Euro 3.593,81 in parte stabile e Euro 45.175,86 in parte variabile, non soggette al limite 2016.

Esaminato il contenuto della predetta ipotesi di Contratto Integrativo decentrato del personale dipendente anno 2021 in ordine alla citata compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli normativi, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Viste la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria rilasciate, dal Presidente della delegazione trattante dott. Silvano Fusari e dalla responsabile dell'area economico-finanziaria dott.ssa Elisabetta Elide Zenti, in data 24 novembre 2021.

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 123 del 25-10-2021 avente oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 – Indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica.

Visto il decreto del Direttore n. 17 del 05-11-2021 avente oggetto: Art. 67 CCNL 21-05-2018 – Disciplina delle risorse decentrate – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021.

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023.

Visto l'art.40, comma 3 sexies e l'art. 40 bis comma 5, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, aggiunti dagli art. 54 e 55, D. Lgs 27 ottobre 2009, n.150.

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21-05-2018.

Verificata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Il Revisore dei Conti attesta, per quanto di sua competenza, la compatibilità della contrattazione di cui al Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2021 e ne certifica gli oneri con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che presidiano alla costituzione del fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2021 e che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Il Revisore dei Conti invita, infine, a definire obiettivi misurabili e raggiungibili al fine di evitare in sede di negoziazione ed in sede di valutazione una eccessiva discrezionalità che porti all'erogazione di compensi non correlati a parametri di produttività.

Vigevano, 26 novembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Marco Barbenza.

F.to digitalmente.